



Speciale Decreto Rilancio convertito

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il presente numero speciale illustra le modifiche apportate in sede di conversione relativamente alle principali misure fiscali introdotte dal "Decreto Rilancio".

INDICE

pag.

Proroga dei versamenti e dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni **2**

Contributi a fondo perduto ed interventi per favorire il rafforzamento patrimoniale **4**

Introduzione di nuovi crediti di imposta e potenziamento di alcuni già esistenti **10**

Misure in materia di IVA, Accise, Plastic Tax e Sugar Tax **18**

Novità per IMU, tributi minori e IVAFE **22**

Disposizioni per il contenzioso tributario, l'attività di accertamento e la riscossione **24**

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Saldo Irap 2019 e primo acconto Irap 2020 (Art. 24)	
<p>Per i soggetti che, per il periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore della disposizione (i.e. 2019 per i soggetti solari), hanno registrato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) del TUIR, o compensi, di cui all'art. 54, c. 1, del TUIR non superiori a 250 milioni di Euro, non è dovuto il versamento del saldo Irap per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (resta peraltro fermo l'obbligo di versare gli acconti per detto periodo d'imposta) e del primo acconto Irap per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il testo normativo precisa che l'importo non versato a titolo di primo acconto sarà escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La disposizione non trova applicazione per le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (di cui all'art. 162-bis, TUIR) e si attua nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi (Art. 126 -127)	
<p>Viene prorogato al 16 settembre 2020 il versamento (da effettuare in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute (su redditi di lavoro dipendente e assimilato), addizionali regionali e comunali, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, i cui termini di pagamento erano stati sospesi, dal D.L. 23/20 (c.d. decreto Liquidità), al ricorrere di determinate condizioni; • ritenute (su redditi di lavoro dipendente e assimilato) contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020, ed Iva, in scadenza nel mese di marzo 2020, per i soggetti particolarmente colpiti dalla crisi epidemiologica (così come individuati dall'art. 61, c. 2, D.L. 18/20, convertito con L. 27/20); 	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



- ritenute (su redditi di lavoro dipendente e assimilato), contributi ed Iva in scadenza dal 8 al 31 marzo 2020, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro;
- ritenute non applicate (ai sensi del D.L. 18/20 e del D.L. 23/20) sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi di agenzia (di cui agli art. 25 e 25-bis, D.P.R.600/73), percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Sono inoltre prorogati al 16 settembre i versamenti sospesi dall'art. 62, c. 3, D.L. 18/20, dall'art. 5 del D.L. 9/20 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 per i soggetti residenti nei Comuni particolarmente colpiti dall'epidemia ed ivi espressamente individuati.

Proroga dei termini di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (Art. 137)

È prevista la riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli che edificabili), detenuti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° luglio 2020.

L'imposta sostitutiva, nella misura dell'11 per cento, può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 settembre 2020.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

In sede di conversione è stato posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Contributo a Fondo Perduto (Art. 25)	
<p>La norma riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario - colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" - i cui ricavi o compensi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non sono superiori a 5 milioni di Euro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sono esclusi dal contributo: i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza, enti pubblici (74 c.2 TUIR), intermediari finanziari (art. 162-bis TUIR); i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020, nonché i lavoratori dipendenti ed i professionisti ordinistici (D.lgs. n. 509/94 - 103/96). Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.• Il contributo spetta in ogni caso, anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei compensi, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. <p>Il contributo è determinato applicando una percentuale all'importo che risulta dalla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019. La misura di tale percentuale varia in base all'entità dei ricavi o dei compensi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, essendo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20%, per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 Euro;• 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1.000.000 di Euro;• 10%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di Euro.	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Documenti emanati dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provvedimento n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020;• Circolare n. 15 del 13 giugno 2020;• Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020;• Circolare n. 22 del 21 luglio 2020.



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo spetta comunque in misura non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è fiscalmente esente ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Il soggetto interessato al beneficio dovrà presentare istanza telematica all'Agenzia delle entrate (il modello sarà definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate), che provvederà a corrispondere il contributo mediante accreditamento in conto corrente. Agenzia delle entrate e GdF effettueranno, successivamente all'erogazione del contributo, i controlli di merito (anche automatizzati); da ciò si evince che la norma intende rendere celere l'erogazione del contributo, che verrà automaticamente riconosciuto a seguito della richiesta.

In caso di non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l'importo non spettante sarà recuperato - maggiorato di sanzioni dal 100% al 200% oltre interessi - secondo le disposizioni previste dalla normativa speciale nel termine ampio del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

In caso di false dichiarazioni nella auto-certificazione di regolarità antimafia (prevista all'interno dell'istanza) è previsto la reclusione da due a sei anni. In tutti i casi in cui il contributo ottenuto risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l'art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. Per le controversie relative agli atti di recupero si applicano le disposizioni del contenzioso tributario.



D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Credito d'imposta per rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26)	
<p>Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese - da attuarsi mediante aumenti di capitale a pagamento - sono introdotte agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta (CDI), a favore dei soggetti investitori nonché delle stesse imprese che hanno deliberato l'aumento di capitale. A tali imprese è altresì destinato il nuovo "Fondo Patrimonio PMI", gestito da Invitalia, che potrà sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di tali soggetti. Sono escluse dalle agevolazioni gli intermediari finanziari di cui all'art. 162 bis TUIR ed i soggetti che esercitano attività assicurative.</p> <p>L'efficacia delle misure è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Ambito soggettivo dell'agevolazione (comma 1)</p> <p>Hanno accesso alle agevolazioni le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (anche semplificata), le società cooperative, le società europee e società cooperative europee, aventi sede legale e amministrativa in Italia, regolarmente costituite ed iscritte al registro imprese, che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) TUIR, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni e fino a 50 milioni di Euro, per l'accesso al credito d'imposta; b) ammontare dei medesimi ricavi superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI; <p>in entrambe le fattispecie, in caso di appartenenza ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) complessiva riduzione dei medesimi ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%; d) avvenuta deliberazione ed esecuzione - dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 - di un aumento di capitale a pagamento con integrale versamento. 	<p>In sede di conversione, la possibilità di accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI, è stata estesa anche alle società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio".</p>



Credito di imposta a favore dei sottoscrittori dell'aumento di capitale (commi 4 - 7).

Al soggetto che ha sottoscritto e versato l'aumento di capitale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% del conferimento in denaro, fino ad un ammontare massimo di Euro 2.000.000 di investimento (credito d'imposta massimo: 400.000 €).

- La partecipazione che rinviene dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023; prima di tale data non è consentita, alla società conferitaria, la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo del conferente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- Sono escluse dal CDI le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il CDI è utilizzabile sia direttamente che in compensazione orizzontale senza limiti e deve in ogni caso risultare da una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite degli aiuti di stato ai sensi del successivo comma 20. Il CDI non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il CDI si applica inoltre agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in UE o SEE, che rispettano i requisiti del comma 1, nonché quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR.

Credito d'imposta alle imprese che hanno deliberato l'aumento di capitale (commi 8 - 9).

Alla società che rispetta i requisiti di cui al comma 1 (ricavi 2019, calo fatturato, aumento CS) è riconosciuto un credito d'imposta allorquando si verifichi il rispetto delle condizioni previste dal comma 2, ovvero quando la società:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della regolamentazione comunitaria;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;



- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non imborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art.67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art.12, c. 2, D.lgs. 74/2000.

Il CDI - riconosciuto a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 - è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e comunque fino ad un massimo di 800.000 Euro (ai sensi del successivo comma 20).

La distribuzione, da parte della società conferitaria, di riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del conferente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Il "Fondo Patrimonio PMI" (commi 12 - 19).

Le società che soddisfano le specifiche condizioni di cui ai commi 1 e 2, il cui numero di occupati non è inferiore a 250 persone, possono accedere al "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle suddette società, per un ammontare massimo pari al minore importo tra:

- tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) (l'aumento minimo per accesso al Fondo è 250.000 Euro);
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a) (che per l'accesso alla procedura devono collocarsi tra 10 e 50 milioni di Euro).

Gli Strumenti Finanziari potranno essere emessi in deroga ai limiti art. 2412, c. 1, C.C. e saranno rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione (o in via anticipata decorsi tre anni).



La società emittente si obbliga a:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote, non procedere al rimborso di finanziamenti soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire ad Invitalia, gestore del Fondo, un rendiconto periodico.

Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto, fino al rimborso, il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell'art. 1 L. n. 169 del 2019.

Il MEF provvederà a disciplinare le norme attuative tramite apposito decreto.

Tutti i benefici indicati si cumulano tra loro e non possono eccedere per ciascuna impresa determinati importi fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di stato né determinati parametri rispetto a specifiche voci del conto economico.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (Art. 28)	
<p>È previsto un credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 nei mesi di marzo, aprile e maggio, per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento pari ad almeno il 50% dello stesso mese nel periodo d'imposta precedente. Nello specifico, tale credito spetta nella misura del 60%:</p> <ul style="list-style-type: none">ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a condizione che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente, relativamente all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale;alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal loro volume di affari nel periodo d'imposta precedente;agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni di locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. <p>Tale credito spetta nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997, previo pagamento dei canoni.</p> <p>La compensazione può avvenire senza i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	<p>In sede di conversione, l'agevolazione è stata estesa, anche a:</p> <ul style="list-style-type: none">agenzie di viaggio e turismo e tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta precedente;imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro, in misura pari al 20% ovvero 10% (in sostituzione del 60% ovvero del 30%). <p>Viene inoltre eliminato:</p> <ul style="list-style-type: none">per coloro che hanno avviato l'attività nel 2019e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 <p>il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p> <p>Viene introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d'imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Documenti emanati dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">Circolare n. 14 del 6 giugno 2020;Risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020;Provvedimento n. 250739/2020 del 1 luglio 2020.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

È possibile cedere il credito d'imposta al locatore o concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il locatore o concedente potrà utilizzarlo con le medesime modalità di cui sopra. È altresì possibile cedere il credito a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (con facoltà di successiva cessione). Il credito in parola non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del Decreto Cura Italia e concorre insieme alle altre misure alla formazione dei limiti previsti dagli aiuti di stato previsti dalla normativa europea. Le disposizioni attuative del credito d'imposta sono infine demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del "Decreto Rilancio".

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (Art. 46 bis)

ARTICOLO INTRODOTTO
IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE

In sede di conversione è stata introdotta una nuova disposizione che prevede un aumento di 30 milioni di Euro, per l'anno 2020, relativamente alle risorse destinate al credito d'imposta riconosciuto (alle PMI) per la partecipazione a fiere internazionali (di cui all'art. 49 D.L. n. 34/2019, c.d. DL "Crescita") che sono state disdette in ragione dell'emergenza Covid-19. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (Art. 48 bis)

ARTICOLO INTRODOTTO
IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE

In sede di conversione la nuova disposizione attribuisce alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, limitatamente al 2020, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo complessivo di spesa (45 milioni di Euro) ed i controlli sono svolti sulla base dei dati risultanti dai bilanci certificati.

Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus (Art. 119)

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sisma bonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

L'agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale in cinque quote annuali di pari importo, oppure come sconto in fattura, o, ancora, attraverso la cessione del credito all'impresa che ha realizzato i lavori, a banche o ad altri intermediari finanziari.

I cessionari potranno utilizzare il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

In sede di conversione, è stato tra l'altro:

- ampliato l'ambito degli interventi agevolabili (es. lavori di efficientamento energetico anche su unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari; estesa la detrazione per l'isolamento termico anche per le superfici opache inclinate);
- modificato il limite di spesa agevolabile, che viene differenziato in base alla tipologia degli edifici;
- estesa la detrazione del 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi "trainanti" (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)	
<p>È previsto, per gli esercenti attività d'impresa, arte e professioni in luoghi aperti al pubblico (Allegato 1 al D.L. Rilancio), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60% di alcune tipologie di spese necessarie sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza delle attività, volte a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del "Covid-19".</p> <p>Il credito, che verrà concesso nel limite massimo di Euro 80.000, utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è cedibile a terzi con facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>La compensazione può avvenire senza i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi decreti ministeriali potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto al credito ed ulteriori investimenti ammissibili all'agevolazione.</p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Anche per tali disposizioni si applicano i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Documenti emanati dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 (CDI Sanificazione ambienti lavoro, DPI, spese adeguamento ambienti di lavoro);• Circolare n. 20 del 10 luglio 2020.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (Art.121)	
<p>È prevista in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto delle seguenti detrazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none">• recupero del patrimonio edilizio;• efficienza energetica;• adozione di misure antisismiche;• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;• installazione di impianti solari fotovoltaici;• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; <p>Alternativamente si può optare (i) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero (ii) per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p>	<p>In sede di conversione, è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento stesso);• in caso di bonus facciate, l'opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (successivo comma 220);• in caso di trasformazione della detrazione in credito d'imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 Euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010).



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (Art. 122)</p>	
<p>È prevista fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per il soggetto avente diritto dei seguenti crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza "Covid-19":</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 Decreto Cura); • credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo; • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro; • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. <p>E' possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione degli stessi, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>I cessionari potranno utilizzare il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>La compensazione può avvenire senza i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>La definizione delle modalità attuative delle disposizioni avverrà a seguito di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>In sede di conversione, è stato precisato che la cessione dei crediti d'imposta (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Documenti emanati dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento n. 250739/2020 del 1 luglio 2020 (CDI botteghe e negozi, locazione immobili uso non abitativo); • Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 (CDI Sanificazione ambienti lavoro, DPI, spese adeguamento ambienti di lavoro); • Risoluzione n. 39 del 13 luglio.



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Credito d'imposta per la sanificazione l'acquisto di DPI (Art.125)	
<p>È previsto, per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, per gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 Euro per singolo beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2020.</p> <p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione senza i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Il soggetto avente diritto al credito di imposta può optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>È previsto che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con la disposizione in esame viene espressamente abrogato l'art. 64 del Decreto Cura e dell'art. 30 del Decreto Liquidità che avevano già previsto un credito d'imposta per le spese di sanificazione.</p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>	<p>In sede di conversione, è stato precisato che il credito è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza (articolo 13-quater, comma 4, Dl 34/2019).</p> <p>È stato chiarito che il bonus in questione, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, Tuir).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Documenti emanati dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 (CDI Sanificazione ambienti lavoro, DPI, spese adeguamento ambienti di lavoro); • Circolare n. 20 del 10 luglio.
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (Art. 186)	
<p>Mediante la modifica del comma 1 -ter dell'art. 57 bis del d.l. n. 50 del 2017, già modificato dal decreto Cura Italia, viene previsto, limitatamente al 2020, un credito di imposta del 50% degli investimenti effettuati entro il limite massimo complessivo di 60 milioni di Euro. Viene dunque innalzato dal 30%, previsto dal Decreto Cura Italia, al 50% l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 60 milioni di Euro, che costituisce tetto di spesa.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



INTRODUZIONE DI NUOVI CREDITI DI IMPOSTA E POTENZIAMENTO DI ALCUNI GIÀ ESISTENTI

Si ricorda che in base agli ultimi chiarimento ufficiali del Dipartimento informazione e editoria, limitatamente all'anno 2020 (i) la base di calcolo dell'agevolazione è costituita dall'intero valore dell'investimento pubblicitario effettuato anziché dal valore incrementale e (ii) sono ammessi anche i soggetti che realizzeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, oppure che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Art. 244)

La misura prevede una maggiorazione (dal 12% fino ad un massimo del 45% a seconda delle dimensioni delle imprese) del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19), per le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per gli investimenti afferenti strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

Anche in questo caso la misura si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

In sede di conversione è stato precisato che la maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è attribuita anche alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio).



D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e di accisa (Art. 123)	
<p>Il comma in esame abroga le c.d. “clausole di salvaguardia”, che prevedono l’aumento automatico dell’aliquota IVA ordinaria e di quella ridotta del 10%.</p> <p>Si tratta di norme, introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 718) che prevedono l’incremento automatico di specifiche voci di tasse e imposte come appunto le aliquote IVA. Fin dalla loro introduzione, tuttavia, il legislatore ha sempre disposto la loro «sterilizzazione», sospendendone quindi gli effetti. Ciò è accaduto, da ultimo, ad opera dell’art. 1, comma 3 della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).</p> <p>La norma in commento dispone, inoltre, la soppressione delle altre clausole di salvaguardia, sempre previste dal citato comma 718, che prevedono automatiche variazioni in aumento delle aliquote in materia di accisa su alcuni prodotti carburanti.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Aliquota IVA del 5% per le cessioni di beni necessari nell'emergenza epidemiologica da Covid-19; esenzione per le cessioni dei medesimi beni, effettuate fino al 31 dicembre 2020 (Art.124)	
<p>Mediante un’integrazione della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto IVA (DPR 633/1972), la disposizione assoggetta all’aliquota IVA del 5% le cessioni di una serie di beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza sanitaria. Si tratta, ad esempio, di mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo e altri dispositivi di protezione individuale.</p> <p>Nell’elenco tassativo sono incluse, altresì, le attrezzature mediche come ventilatori polmonari, monitor multi parametrici anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, nonché attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.</p> <p>Sono compresi, infine, anche prodotti come termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti.</p> <p>La disposizione in commento prevede, inoltre, che le cessioni dei medesimi beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (Art. 129)	
<p>La disposizione prevede che le rate di acconto mensili, dovute dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica e da versare nel periodo compreso tra maggio e settembre 2020, siano corrisposte nella misura del 90% di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell'anno precedente. L'eventuale versamento a conguaglio può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica, oppure ripartito in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (Art. 131-132)	
<p>Con riferimento al pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i soggetti obbligati che abbiano effettuato versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile non saranno sanzionati se procederanno ad effettuare i versamenti entro il 25 maggio 2020. Con riguardo al pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in parola possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i pagamenti nella misura dell'80% delle somme che sarebbero dovute. L'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile può essere versata entro il 25 maggio 2020, mentre quella dovuta sui prodotti energetici messi in consumo nei mesi di maggio-agosto deve essere versata entro i termini ordinari. Il versamento del saldo è effettuato entro il 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di "Plastic tax" e di "sugar tax" (Art. 133)	
<p>L'articolo in commento differisce, al 1° gennaio 2021, la decorrenza dell'efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), anche chiamata "Plastic tax"; • delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ("Sugar tax") 	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)	
<p>La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 127 del 2015, a favore degli operatori con volume d'affari fino a 400.000 Euro, che non siano in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tali soggetti devono comunque emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando gli ordinari termini di liquidazione dell'IVA.</p> <p>Medesimo differimento al 1° gennaio 2021 è previsto per il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Differimento al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi (Art. 141)	
<p>La norma differisce al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza della lotteria dei corrispettivi. Per completezza si ricorda che originariamente l'avvio della lotteria era previsto per il 1° luglio 2020</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)	
<p>L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto, in via sperimentale, un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Utilizzando tali dati, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registri IVA; • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE); • dichiarazione annuale IVA. 	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



Con la norma in commento, la data di avvio di tale programma sperimentale viene posticipata al 2021, prevedendo che le prime operazioni prese in considerazione saranno quelle effettuate dal 1° gennaio 2021.	
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatt. elettroniche (Art. 143)	
<p>L'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ha introdotto una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.</p> <p>Il comma 154 del presente decreto rinvia al 1° gennaio 2021 l'applicazione di tale procedura, prevedendo, in particolare, che la procedura di integrazione si applicherà alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021.</p>	Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite mod. F24 (Art. 147)	
Per l'anno 2020 è elevato da 700 mila Euro a 1 milione di Euro il limite annuo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.	Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.



D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art.177)	
<p>La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza alla data del 16 giugno 2020, per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamento per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, <u>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u> <p>Per ristorare i comuni dalle minori entrate è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La disposizione si applica nei limiti previsti in materia di aiuti di stato dalla normativa comunitaria.</p>	<p>In sede di conversione è stato inoltre precisato che l'abolizione della prima rata dell'Imu 2020 - già riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi - viene estesa agli immobili rientranti nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.</p>
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art.181)	
<p>La norma esonera dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.</p>	<p>In sede di conversione è stato inoltre precisato che l'esonero dal pagamento della TOSAP o del relativo canone è previsto anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio, dal 1° marzo al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.</p>
Modifiche alla disciplina dell'IVAFAE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Art.134)	
<p>La norma prevede che gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che detengono conti correnti e libretti di risparmio all'estero, siano soggette al pagamento dell'IVAFAE nella misura fissa di 100 Euro su base annua. Si prevede, inoltre, che la misura massima dell'imposta dovuta da tali soggetti è pari a 14.000 Euro.</p> <p>L'inclusione nell'ambito soggettivo di applicazione dell'IVAFAE degli enti non commerciali e delle le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, è avvenuta ad opera della Legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020, art. 1, c. 710 e 711). Tale legge ha di fatto esteso, a decorrere dal 2020, l'ambito applicativo dell'imposta a tutti i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990, residenti in Italia.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



L'art. 140 del D.L. Rilancio, pertanto, al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFe, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, apporta una duplice modifica al comma 20, dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:

- con la lett. a), si stabilisce la misura - pari a quella dell'imposta di bollo (100 Euro su base annua; cfr. art. articolo 13, c. 2-bis, lett. b), tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972) - in cui si applica l'IVAFe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 Euro).



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (Art. 135)	
<p>La norma introduce disposizioni volte a disciplinare lo svolgimento delle udienze tributarie a distanza. In particolare, viene previsto che la partecipazione all'udienza possa avvenire a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto delle parti, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.</p> <p>La partecipazione da remoto alla pubblica udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione. Viene previsto che anche i giudici sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possano individuare le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.</p> <p>Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui sarà possibile attivarla saranno stabilite mediante uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze.</p> <p>La norma in commento va letta in coordinato con quanto previsto dall'art 83 c 7 lett d) del DL 18 2020 il quale prevede che gli uffici giudiziari debbano adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze. In esecuzione di tale norma, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nelle proprie linee guida dell'11.05.2020 ha raccomandato di promuovere lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p> <p>Si noti, tuttavia, che sebbene in sede di conversione sia stato modificato l'art. 221 del D.L. Rilancio, che ha riscritto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, restano comunque valide le linee guida fissate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'11.05.2020 per la fissazione e trattazione delle udienze.</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art. 144)	
<p>La norma rimette nei termini i contribuenti per i versamenti delle somme (anche se relative a rateazioni in corso), in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, richieste mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni di cui agli artt.36-bis (avvisi bonari) e 36 ter (controlli formali) del DPR n. 600/1973; • comunicazioni di cui all'art. 54 bis (liquidazione IVA in base alle dichiarazioni del DPR n. 633/1972); • comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. <p>Viene altresì prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 maggio 2020.</p> <p>I versamenti in questione possono essere effettuati alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020; oppure • in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. 	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (Art. 145)	
<p>Per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non troverà applicazione l'istituto della compensazione tra il credito d'imposta vantato dal contribuente e suoi eventuali debiti tributari iscritti a ruolo (così come prevista dall'art. 28-ter del DPR n. 602/1973).</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (Art. 149)	
<p>Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini dei versamenti (anche rateali), in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• atti di accertamento con adesione;• accordi di conciliazione (sottoscritti in sede di contenzioso);• accordi di mediazione (sottoscritti in sede di reclamo mediazione);• atti di recupero dei crediti di imposta;• avvisi di liquidazione;• atti impugnabili definiti in acquiescenza;• definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (ex art 1 DL 119 2018);• definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (ex art 2 DL n 119 2018);• definizione agevolata delle controversie tributarie (ex art 6 DL n 119 2018);• regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti (ex art 7 DL n 119 2018). <p>I versamenti oggetto della proroga in commento potranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure• a decorrere dal 16 settembre 2020 mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. <p>Viene prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, limitatamente all'impugnazione degli atti per cui non sia stato attivato il procedimento di accertamento con adesione (laddove previsto) ed i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Sospensioni dei Pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152)	
<p>Nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, dall'agente della riscossione e dagli altri "soggetti autorizzati", aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio salario altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p>Durante tale periodo, il terzo pignorato rende fruibili tali somme al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.</p>	<p>In sede di conversione, è stata estesa la platea dei "soggetti autorizzati" per i cui pignoramenti presso terzi sono sospesi gli obblighi dagli stessi derivanti, ricomprendendo nei soggetti autorizzati tutti i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (es. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto, e gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di riscossione dei tributi, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore).</p>
Sospensione delle verifiche ex art. 48 bis DPR n. 602 del 1973 (Art. 153)	
<p>Per il periodo compreso tra l'8 marzo al 31 agosto 2020 il contribuente potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P A anche nel caso in cui sia inadempiente (per un importo pari o superiore a 5. 000 00 euro) all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</p> <p>Tale previsione spiega i propri effetti anche con riferimento alle verifiche delle P A già effettuate in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento previsto dall'art 72 bis del DPR n 602 1973 le quali resteranno prive di ogni effetto Anche in questo caso, le P A dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione (Art. 154)	
<p>La sospensione dei termini di versamento prevista dall'art 68 del DL 18 2020 viene estesa al 31 agosto 2020 Pertanto, sono da intendersi sospesi i termini dei versamenti riferiti a entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 agosto 2020 derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;• avvisi di accertamento esecutivi (affidati in carico all'agente della riscossione);• da avvisi di addebito INPS (affidati in carico all'agente della riscossione). <p>Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p> <p>Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 agosto 2020 la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (anziché cinque).</p> <p>Il mancato o insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze, delle rate della c d. rottamazione ter e del c d saldo e stralcio da corrispondere nell'anno 2020 non determina l'inefficacia di tali definizioni se il contribuente effettua l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 10 dicembre 2020.</p> <p>Viene rimossa la preclusione, prevista dalla normativa vigente, alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra menzionate (c d rottamazione ter e del c d saldo e stralcio per le quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. Con riferimento a tali debiti, pertanto, potranno essere accordate nuove dilazioni.</p>	<p>Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

D.L. ante conversione	D.L. Convertito in legge
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 157)	
<p>Al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti tributari nell'annualità in corso, viene previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 pur dovendo emettersi entro il 31 dicembre 2020 saranno notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 (salvo casi di indifferibilità e urgenza).</p> <p>Con la medesima finalità di evitare la concentrazione di notifiche di atti tributari nell'annualità in corso, viene previsto che le comunicazioni e gli atti elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020 saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Tra tali atti e comunicazioni rientrano, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• comunicazioni di cui all'art 36 bis (c d avvisi bonari) del DPR n 600 1973;• comunicazioni di cui all'art 36 ter (controllo formale) del DPR n 600 1973;• comunicazioni di cui all'articolo 54 bis (liquidazione dell'IVA sulla base delle dichiarazioni) del DPR n 633 1972. <p>Contestualmente, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza previsti dall'art 25 c 1 lett. a) e b), del DPR n 602 1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento relativamente alle seguenti ipotesi:</p> <p>a) dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del DPR n 600 1973 e 54 bis del DPR n 633 1972 In forza di tale proroga, le cartelle di pagamento relative a questa fattispecie potranno essere notificate entro il 31 12 2022 (anziché entro il 31 12 2021);</p> <p>b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR In forza di tale proroga, le cartelle di pagamento relative a questa fattispecie potranno essere notificate entro il 31 12 2022 (anziché entro il 31 12 2021);</p>	<p>In sede di conversione, è stato precisato che la proroga dei termini disposta dell'articolo in commento non si applica alle entrate degli enti territoriali.</p>



DISPOSIZIONI PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

c) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del DPR n. 600 1973 In forza di tale proroga, le cartelle di pagamento relative a questa fattispecie potranno essere notificate rispettivamente entro il 31 12 2022 e 31 12 2023 (anziché entro il 31 12 2021 e il 31 12 2022).

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini sopra descritta, notificati nel 2021 non sono dovuti interessi (per ritardato pagamento e per iscrizione a ruolo) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (Art. 158)

Mediante una norma a carattere interpretativo si chiarisce che la sospensione dei termini processuali di cui all'art 83 c 2 del DL n 18 2020 disposta dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine prorogato all' 11 maggio 2020 dall'art 36 del DL n 23 2020), si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni (decorrenti dalla data di presentazione dell'anzidetta istanza) sia la sospensione prevista dal suddetto art 83.

Non sono intervenute modifiche e/o integrazioni in sede di conversione in legge.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 29 luglio 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.